



# Comune di ARDEA

(Provincia di Roma)

-Via G. Garibaldi n. 5, 00040 Ardea (RM)

tel.06/913800200 fax 06/913800260



**Ordinanza n°64 del 15/03/2010**

## IL SINDACO

### **RILEVATO che:**

- in diverse zone del territorio comunale si registra una costante situazione di degrado della qualità dell'ambiente urbano e delle relazioni sociali ed interpersonali generata, come accertato dalle Forze di Polizia, dalla presenza di gruppi di persone nullafacenti, dedite al consumo anche smodato di bevande alcoliche;
- l'abuso di sostanze alcoliche, per coloro che frequentano le zone anzidette, ha comportato situazioni di litigiosità compromissorie dell'ordine pubblico in quanto sfociate anche in risse, con coinvolgimento di cittadini e passanti, schiamazzi ed in genere situazioni che portano alla percezione di insicurezza nella cittadinanza;
- le Forze di Polizia sono spesso chiamate ad intervenire in tali zone per sedare i problemi di ordine pubblico che si verificano con cadenza quasi giornaliera a causa della costante presenza in luogo di soggetti nullafacenti che consumano bevande alcoliche in maniera sconsiderata;
- cibi e bevande acquistati per asporto negli esercizi commerciali e pubblici limitrofi sono consumati all'esterno degli stessi, per lo più su area pubblica, ed i relativi contenitori sono abbandonati senza riguardo alcuno, costituendo fonte di potenziale pericolo per coloro che ivi abitano e/o transitano;
- le bevande alcoliche sono per lo più acquistate in bottiglie di vetro e/o contenitori in alluminio;

### **CONSIDERATO che:**

- le predette condotte riprovevoli, sottolineate da ripetute lamentele dei cittadini, rappresentano gravi condizionamenti per la qualità della vita degli abitanti e determinano un'evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete, al riposo notturno, nonché alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;
- la detenzione di detti contenitori in vetro in luogo pubblico, favorisce l'uso degli stessi come potenziali strumenti idonei a minacciare od offendere;

**RINVENUTE** pressanti ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini e che hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

**RITENUTO** pertanto necessario, ai fini della tutela della sicurezza pubblica e della incolumità delle persone e per rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli organi di Polizia, vietare – in tutto il territorio comunale- il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi agli



# Comune di ARDEA

(Provincia di Roma)

-Via G. Garibaldi n. 5, 00040 Ardea (RM)

tel.06/913800200 fax 06/913800260



esercizi di somministrazione esistenti, nonché l'abbandono in luogo pubblico di qualunque contenitore vuoto di bevande di qualsiasi genere;

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.EE.L.L. – così come modificato dall'art. 6, comma 1 del Decreto Legge n. 92/2008, successivamente convertito in Legge n. 125/2008;

**Visto** che il regolamento Comunale attualmente in vigore con il quale sono stati determinati gli importi per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative per le violazioni a regolamenti ed Ordinanze Sindacali;

**Considerato** che il detto regolamento Comunale prevede la possibilità per il Sindaco di emettere Ordinanze che per specifici casi prevedano sanzioni con importi differenti rispetto alle previsioni regolamentari e sempre che ciò avvenga nel rispetto dei limiti prefissati dalla legge;

**Considerato** che l'Ordinanza Sindacale nr.370 del 08/09/2009 ordina tra l'altro che tutti gli spazi del territorio comunale siano fruiti secondo modalità tali da rispettare il valore storico/ambientale ed il decoro urbano, prevedendo che i gestori di locali di qualsiasi natura ed in qualsiasi modo definiti devono provvedere alla completa pulizia degli spazi esterni prospicienti il locale, asportando ogni tipo di residuo o sporcizia abbandonato dagli avventori;

## ORDINA

dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno, in tutto il territorio comunale, il **DIVIETO** di :

- **consumare in luogo pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti;**
- **abbandonare in luogo pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande di qualsiasi genere.**

L'accertamento delle violazioni previste dalla presente Ordinanza comporta una sanzione pecuniaria di **€500,00**.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali vuoti ed a cessare il comportamento scorretto. L'inosservanza dell'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale ed all'eventuale ripristino provvederà il Comune con aggravio di spese ai trasgressori.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Anzio (RM), alla Stazione dei Carabinieri di Ardea (RM) , alla Stazione dei Carabinieri di Marina di Tor San Lorenzo (RM) e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Ardea (RM) e mediante affissione di manifesti con inserimento nel sito ufficiale del Comune di Ardea (RM) [www.comune.ardea.rm.it](http://www.comune.ardea.rm.it).

Il presente provvedimento ha effetto immediato dall'affissione all'Albo Pretorio.



Le Forze dell'Ordine e il Comando della Polizia Locale di Ardea (RM) sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**IL SINDACO**  
**Dott. Carlo Eufemi**